



34822-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI ARIOLLI
GIUSEPPE NICASTRO
MARZIA MINUTILLO TURTUR
ALESSANDRO LEOPIZZI
FABIO MOSTARDA

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1817
CC - 16/10/2025
R.G.N. 23304/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito l'Avv. [REDACTED] in difesa di [REDACTED] il quale
si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 01/07/2025, il Tribunale di Ancona rigettava l'appello che era stato proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [REDACTED] contro l'ordinanza del 09/06/2025 del G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso [REDACTED] di sostituzione con una misura meno grave della misura cautelare degli arresti domiciliari che gli era stata applicata con l'ordinanza del 21/01/2025 del G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno per essere egli gravemente indiziato dei reati di tentata rapina pluriaggravata (a norma del n. 1 e del n. 3-bis del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.) in concorso e di lesioni personali aggravate (dal cosiddette "nesso teleologico") in concorso, e

per essere sussistente il pericolo che commettesse delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [REDACTED] affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 275, comma 2, dello stesso codice.

Dopo avere richiamato i criteri dell'adeguatezza e della proporzionalità nella scelta delle misure cautelari, il [REDACTED] rappresenta che il Tribunale di Ancona avrebbe dovuto «accorgersi» che egli, nel corso dell'udienza del 04/06/2025, aveva spiegato che: aveva conosciuto la persona offesa in [REDACTED] «per questioni di droga» e le aveva dato dei soldi per poi «non ricevere la merce»; si era quindi recato presso l'abitazione della persona offesa la quale, quando lo vide arrivare, lo aggredì; non era mai entrato «presso le pertinenze» di tale abitazione né aveva forzato alcuna finestra; al fatto avevano assistito «dei lavoratori che si trovavano di rimpetto alla strada».

Nel corso della medesima udienza, egli aveva altresì affermato di essere pronto a collaborare con la giustizia con riguardo all'attività di spaccio di droga da parte della persona offesa e di avere ricevuto una chiamata da un soggetto da lui non identificato che lo aveva minacciato di morte se «avesse reso le predette dichiarazioni».

Tali sue spiegazioni e affermazioni, le quali sarebbero «logiche e lineari», renderebbero logiche le circostanze che alcun arnese da scasso o cacciavite era stato rinvenuto in suo possesso e che le lesioni riportate dalla persona offesa potessero essere state causate, come egli aveva riferito, «dal cancello di casa». Inoltre, agli atti non vi erano «le foto del danneggiamento alla finestra».

Il [REDACTED] rappresenta ancora che, sempre nel corso dell'udienza del 04/06/2025, «chiedeva protezione al Giudice e la trascrizione ed il verbale venivano trasmesse al Pm».

Tali elementi andrebbero «valorizzati per la modifica del quadro cautelare iniziale», atteso che sarebbe illogico sostenere che, per contenere le esigenze cautelari di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen., non sia sufficiente l'obbligo di dimora nel Comune di [REDACTED] con anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misure che gli consentirebbero «di curarsi» e, al contempo, di essere controllato, tenuto anche conto che il domicilio della persona offesa si trova «a chilometri di distanza dalla casa dell'imputato».

Il ricorrente rappresenta che le sue «patologie» erano già state valutate dal G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno «in sede di convalida e di interrogatorio» e, in ragione di esse, lo stesso G.i.p. aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero

di applicazione della custodia cautelare in carcere e aveva disposto l'applicazione degli arresti domiciliari.

Ciò rappresentato, il [REDACTED] deduce che «[d]i conseguenza risulta illogico ritenere che la documentazione in atti che qui si ripropone possa essere ritenuta non attuale».

Il [REDACTED] rappresenta ancora che «successivamente al provvedimento cautelare» gli veniva prescritta «dalla Asl anche la necessità di contatti con il Centro di Salute Mentale aggravato pure dalla recentissima scomparsa del nipote [REDACTED] deceduto presso la CC di [REDACTED] in data 25.03.2025 che assurge anche quale elemento di significativa valenza sintomatica che deve, allo stato degli atti portare il Giudice della cautela alla sostituzione della misura».

Il ricorrente conclude che le ravvisate esigenze cautelari ben potrebbero essere fronteggiate con una misura non custodiale, che gli «permetterebbe di meglio curarsi in un luogo anni luce lontano da quelli frequentati dalla p.o. che nonostante la racc a/r ricevuta in data 10.04.2025 neppure esprimeva parere e dunque neppure parere contrario alla sostituzione e/o alla revoca della misura nei due giorni seguenti».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo è manifestamente infondato.

2. Secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01).

La Corte di cassazione ha altresì statuito – affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire – che, in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla “proporzionalità” della misura implica l'apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470-01, Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475-01, con le quali è stato precisato che, di conseguenza, quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da “violenza alla persona”, la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità

dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento).

3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve anzitutto rilevare che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il Tribunale di Ancona si è «accorto» della versione dei fatti che il [REDACTED] aveva reso nel corso dell'udienza del 04/06/2025 ma aveva appurato come tale versione non avesse allo stato «alcun concreto riscontro», sicché, atteso ciò, la stessa versione non poteva essere posta a fondamento di una rivalutazione del quadro indiziario e, di conseguenza, delle esigenze cautelari e della natura e grado delle stesse.

Quanto alle «patologie» del [REDACTED] il Tribunale di Ancona ha correttamente argomentato l'assenza, nella specie, di un obbligo di disporre accertamenti nelle forme della perizia, atteso che: a) da un lato, un tale obbligo è previsto solo nel caso in sia richiesta la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere e non degli arresti domiciliari (art. 299, comma 4-ter, terzo periodo, cod. proc. pen.); b) dall'altro lato, l'imputato non aveva neppure allegato di essere affetto da una «malattia particolarmente grave» (art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.).

Si deve sempre in proposito peraltro rilevare che nel ricorso per cassazione il [REDACTED] non ha neppure indicato da quali «patologie» è affetto né perché esse non potrebbero essere adeguatamente curate in regime di arresti domiciliari, come pure il suo asserito stato di disagio psichico.

Ciò posto, si deve osservare che il Tribunale di Ancona ha argomentato che, attese le modalità di commissione della condotta delittuosa – le quali avevano evidenziato una caratura criminale di rilievo del [REDACTED] –, nonché la personalità dello stesso (essendogli stata contestata anche la recidiva) e le sue connessioni nell'ambiente criminale, una misura non detentiva sarebbe stata del tutto inidonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari.

Tale complessiva motivazione dell'ordinanza impugnata appare assolutamente adeguata e del tutto immune da vizi, sia giuridici sia logici, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per un motivo manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

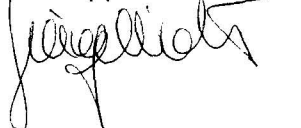
fn

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/10/2025.

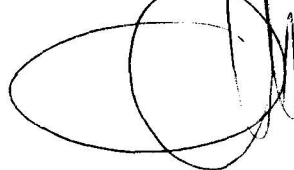
Il Consigliere estensore

Giuseppe Nicastro



Il Presidente

Giovanni Aridoli



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 27 OTT. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianello

